



**Città di
Paderno Dugnano**

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Documento Sistema di Gestione Qualità
ISO 9001:2008 – norma 7.3.3

Certificato CSQ N. 9159.CMPD del 27/05/2010

T	P51	MD01	Rev. 3
---	-----	------	--------

Processo trasversale a tutti i settori

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 12 del 29/03/2012

In vigore dal 01/01/2012

Firmato

Il Presidente

Annunziato Papaleo

Firmato

Il Segretario Generale

Franceschina Bonanata

INDICE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

Art. 2 – Base imponibile

Art. 3 – Detrazioni e aliquota ridotta

Art. 4 – Pertinenze

Art. 5 – Valore aree fabbricabili

Art. 6 – Versamenti

Art. 7 - Dichiarazioni

Art. 8 – Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**Articolo 1****Oggetto e scopo del Regolamento**

Il presente Regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'Imposta Municipale propria (da ora IMU) come meglio definita dal D.L. 201 del 2011 convertito con la Legge 214/2011 e, per quanto compatibili, dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

In particolare con il presente Regolamento viene esercitata la potestà attribuita ai comuni con il combinato disposto degli artt 52 e 59 del d.lgs 446/97 nonché dell'art 50 della L.449 del 1997.

Articolo 2**Base imponibile**

La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 13, commi 3, 4 e 5 dell'art 13 del D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011.

Articolo 3**Detrazioni e aliquota ridotta**

Secondo il citato decreto legge è prevista una detrazione di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e, per gli anni 2012 e 2013, una maggiorazione di € 50,00 per ciascun

figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La maggiorazione indicata al comma precedente è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratta la condizione su indicata; a tal fine è computato per intero il mese durante il quale la dimora e la residenza si sono protratte per almeno quindici giorni.

La detrazione di cui al primo comma si applica inoltre:

- nel caso di unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.3 c. 56 L.662 del 1996).

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale è applicabile anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 56 L.662 del 1996)

Articolo 4**Pertinenze**

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

In caso di più unità immobiliari per le succitate categorie catastali, in assenza di apposita dichiarazione sarà considerata pertinenziale l'unità con la rendita più elevata.

Articolo 5**Valore aree fabbricabili**

Si fa rinvio per il valore delle aree fabbricabili a quanto disposto dal vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/03/2007

Articolo 6**Versamenti**

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. I versamenti sono effettuati

mediante utilizzo del Modello F24 nonché nelle altre eventuali modalità previste dalla legge.

L'importo minimo annuale per il versamento in autoliquidazione è definito in euro 3,00.

In caso di contitolarità su uno o più immobili, il versamento dell'imposta è effettuato da ogni contitolare sulla base della propria percentuale e durata in possesso. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti eventualmente effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Articolo 7**Dichiarazioni**

Le dichiarazioni devono essere redatte nei termini e secondo le modalità stabilite dai modelli approvati dalle autorità competenti.

Articolo 8

Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2012.